IL QUADRO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORMA	OGGETTO
Decreto legislativo 165/01	Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
Decreto legislativo 150/09	Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
DPR 3/57	Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Decreto legislativo 297/94	Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
CCNL 2006-2009 comparto scuola	
CCNL area V Dirigenza scolastica 15/07/2010	
Circolare Funzione Pubblica 9/09	DLgs 150 del 2009 - disciplina in tema di procedimento disciplinare e rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale - prime indicazioni circa l'applicazione delle nuove norme.
Circolare MIUR 88/10	Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Circolare Funzione Pubblica n. 14/2010	DLgs 150 del 2009 - disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare - problematiche applicative.
Nota Miur 21/07/2011 prot. n. 12051	Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme in materia disciplinare.
Circolare Miur 20/04/2012 n. 32 prot. 588	Procedimenti disciplinari nei confronti del personale scolastico Ispettorato per la funzione pubblica – Comunicazioni e adempimenti obbligatori.
Nota Miur 23/05/2012 prot. 916	Comunicazioni e adempimenti obbligatori
DPR 16/04/2013 n. 62	Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.
DLgs 75/2017	Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

SANZIONI DISCIPLINARI PERSONALE DOCENTE

SANZIONE		COMPETENZA	MOTIVAZIONE	
Avvertimento scritto		DS	- mancanze lievi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio (art. 492 DLgs 297/94).	
Censura		DS	- mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio (art. 493 DLgs 297/94).	
Sospensione dall'insegnamento fino a 1 mese	Sospensione dall'insegnamento fino a 10 giorni	DS	-atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi	
	Sospensione dall'insegnamento da 11 giorni a un mese	Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD)	negligenze in servizio; - violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; - avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza (art. 494 DLgs 297/94).	
	Sospensione da 3 fino a 10 giorni	DS	- violazione di obblighi concernenti la prestazione	
Sospensione da 3 giorni fino a 3 mesi in proporzione all'entità del risarcimento	Sospensione da 11 giorni fino a 3 mesi	Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD)	lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare (art. 17 DLgs 75/17).	
Sospensione fino al massimo di 15 giorni	Sospensione fino a 10 giorni	DS	- avere rifiutato, essendo a conoscenza per ragioni di	
	Sospensione da 11 giorni fino a 15 giorni	Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD)	ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rendere dichiarazioni false o reticenti (art.55 bis comma 7 DLgs 165/01).	

Sospensione dall'insegnamento da oltre 1 mese a 6 mesi	Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD)	 nei casi previsti per la sospensione fino ad un mese qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; uso dell'impiego ai fini di interesse personale; atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti; abuso di autorità (art. 495 DLgs 297/94).
Sospensione dall'insegnamento di 6 mesi e successiva utilizzazione permanente in compiti diversi dall'insegnamento	Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD)	- condanna a pene detentive non inferiori nel massimo a tre anni - pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori (art. 496 DLgs 297/94).
Destituzione	Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD)	- per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione; - per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie; - per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza; - per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi; - per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio; - per gravi abusi di autorità. (art. 498 DLgs 297/94)

	l a .	T. C.C	
Licenziamento	Con preavviso	Ufficio competente per i	- assenza priva di valida
disciplinare		procedimenti disciplinari	giustificazione superiore a tre
		(UCPD)	giorni nell'arco di un biennio
			o comunque per più di sette
			giorni nel corso degli ultimi
			dieci anni ovvero mancata
			ripresa del servizio, in caso di
			assenza ingiustificata, entro il
			termine fissato
			dall'amministrazione;
			- ingiustificato rifiuto del
			trasferimento disposto
			-
			dall'amministrazione per
			motivate esigenze di servizio;
			(art. 55 quater DLgs 165/01)
	Senza preavviso		- falsa attestazione della
			presenza in servizio;
			- falsità documentali o
			dichiarative commesse ai fini
			o in occasione
			dell'instaurazione del rapporto
			di lavoro ovvero di
			progressioni di carriera;
			- reiterazione nell'ambiente di
			lavoro di gravi condotte
			aggressive o moleste o
			minacciose o ingiuriose o
			comunque lesive dell'onore e
			della dignità personale altrui;
			- condanna penale definitiva,
			in relazione alla quale è
			prevista l'interdizione
			perpetua dai pubblici uffici
			ovvero l'estinzione, comunque
			denominata, del rapporto di
			lavoro (art. 55 quater DLgs
			165/01)
			- gravi o reiterate violazioni
			dei codici di comportamento
			(ai sensi dell'art. 54, comma 3
			DLgs 165/01);
			- commissione dolosa, o
			gravemente colposa,
			dell'infrazione (di cui all'art.
			· ·
			55-sexies, comma 3 DLgs
			165/01);
			- reiterata violazione di
			obblighi concernenti la
			prestazione lavorativa, che
			abbia determinato
			l'applicazione, in sede
			disciplinare, della sospensione
			dal servizio per un periodo
			complessivo superiore a un
			anno nell'arco di un biennio;

	- insufficiente rendimento,
	dovuto alla reiterata
	violazione degli obblighi
	concernenti la prestazione
	lavorativa, stabiliti da norme
	legislative o regolamentari,
	dal contratto collettivo o
	individuale, da atti e
	provvedimenti
	dell'amministrazione di
	appartenenza, e rilevato dalla
	costante valutazione negativa
	della performance del
	dipendente per ciascun anno
	dell'ultimo triennio. Nei casi
	in cui le condotte punibili con
	il licenziamento sono accertate
	in flagranza, si applicano le
	previsioni dei commi da 3bis a
	*
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	3-quinquies dell'art. 55-quater del DLgs 165/01. (art. 15 DLgs 75/17

Le sanzioni si applicano per le violazioni ai doveri previsti dal CCNL 29/11/07, dal DLgs 297/94, dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), dal DLgs 150/09, dal DLgs 75/17.

Recidiva In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione:

- della sospensione dall'insegnamento fino a un mese;
- della sospensione dall'insegnamento da oltre un mese a sei mesi;
- della sospensione dall'insegnamento per un periodo di sei mesi e successiva utilizzazione permanente in compiti diversi dall'insegnamento;

va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima. Nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo (DLgs 297/94 art. 499).

Riabilitazione. Trascorsi due anni (o cinque anni nel caso di sospensione dall'insegnamento per un periodo di sei mesi e successiva utilizzazione permanente in compiti diversi dall'insegnamento) dalla data in cui è stata inflitta la sanzione, può essere chiesta la riabilitazione. Se la richiesta è accolta il docente è riabilitato e gli effetti della sanzione, con esclusione di quelli retroattivi, sono resi nulli. (DLgs 297/94 art. 501). La legge 107/15 al c. 129 ha ribadito che il Comitato di valutazione esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'art. 501. Il DLgs.150/09 ha però abrogato l'articolo del testo unico relativo ai procedimenti di riabilitazione mantenendo in vigore solo l'articolo che prevede l'istituto. Quindi allo stato restano indefinite le modalità con cui si può accedere alla riabilitazione.

SANZIONI DISCIPLINARI PERSONALE ATA

SANZIONE	COMPETENZA	MOTIVAZIONE
		a) inosservanza delle disposizioni
		di servizio, anche in tema di
		assenze per malattia, nonché
		dell'orario di lavoro;
		b) condotta non conforme a
		principi di correttezza verso i
Rimprovero verbale		superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli alunni
Kimpiovelo verbale		o del pubblico;
		c) negligenza nell'esecuzione dei
		compiti assegnati ovvero nella
Rimprovero scritto		cura dei locali e dei beni mobili o
1	DS	strumenti affidati al dipendente o
		sui quali, in relazione alle sue
		responsabilità, debba espletare
Multa di importo variabile fino ad		azione di vigilanza;
un massimo di un importo		d) inosservanza degli obblighi in
equivalente a quattro ore di retribuzione		materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro
Tetribuzione		ove non ne sia derivato danno o
		disservizio;
		e) rifiuto di assoggettarsi a visite
		personali disposte a tutela del
		patrimonio dell'Amministrazione,
		nel rispetto di quanto previsto
		dall'art. 6 della legge n. 300 del
		1970;
		f) insufficiente rendimento,
		rispetto a carichi di lavoro e,
		comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
		g) violazione di doveri di
		comportamento non ricompresi
		specificatamente nelle lettere
		precedenti, da cui sia derivato
		disservizio ovvero danno o
		pericolo all'Amministrazione, agli
		utenti o ai terzi (art. 95 comma 4
Cognonciono del compicio fino e 10	D C	CCNL 29/11/07) a) recidiva nelle mancanze
Sospensione dal servizio fino a 10 giorni	DS	previste dall'art. 95 comma 4 del
giorni		CCNL 29/11/2007 (cfr. punti
		precedenti), che abbiano
		comportato l'applicazione del
		massimo della multa;
		b) particolare gravità delle
		mancanze previste dall'art. 95
		comma 4 del CCNL 29/11/2007;
		c) assenza ingiustificata dal
		servizio fino a 10 giorni o
		arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della
		in tan ipotesi, i entita dena

			sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla
			gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati
			all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi; (cfr: Licenziamento disciplinare con preavviso)
			d) ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
			e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
			f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei
			superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi; g) alterchi con ricorso a vie di
			fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi; h) manifestazioni ingiuriose nei
			confronti dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1
			della legge n. 300 del 1970; i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che
			siano lesivi della dignità della persona; l) violazione di doveri di
			comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque,
			derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi (art. 95
Sospensione da	Sospensione da		comma 6 CCNL 29/11/07) - violazione di obblighi
3 giorni fino a 3 mesi in proporzione	3 fino a 10 giorni	DS	concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione
all'entità del risarcimento	Sospensione da 11 giorni fino a	Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD)	al risarcimento del danno, comporta nei confronti del
	3 mesi	procedimenti discipiniari (OCI D)	dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della
			retribuzione in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per
			l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare (art. 17

			DLgs 75/17)
Sospensione fino al massimo	Sospensione fine a 10 giorni	DS	- avere rifiutato, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio
di 15 giorni	fino a 10 giorni Sospensione da	Ufficio competente per i	o di servizio di informazioni
di 15 giorni	11 fino a 15	procedimenti disciplinari (UCPD)	rilevanti per un procedimento
	giorni	Freezessian assertation (CCC)	disciplinare in corso, senza
			giustificato motivo, la
			collaborazione richiesta
			dall'autorità disciplinare
			procedente ovvero rendere
			dichiarazioni false o reticenti
Licenziamento co	n nreavviso	Ufficio competente per i	(art.55 bis comma 7 DLgs 165/01) a) recidiva plurima, almeno tre
Electiziamento et	on preaviso	procedimenti disciplinari (UCPD)	volte nell'anno, nelle mancanze
		procedure assorption (e et 2)	previste nel comma 6 (cfr.
			sospensione fino a 10 giorni),
			anche se di diversa natura, o
			recidiva, nel biennio, in una
			mancanza tra quelle previste nel
			medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della
			sanzione di dieci giorni di
			sospensione dal servizio e dalla
			retribuzione;
			b) occultamento, da parte del
			responsabile della custodia, del
			controllo o della vigilanza, di fatti
			e circostanze relativi ad illecito
			uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di
			pertinenza dell'Amministrazione
			o ad essa affidati;
			c) rifiuto espresso del
			trasferimento disposto per
			motivate esigenze di servizio;
			d) assenza ingiustificata ed
			arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni
			consecutivi lavorativi; (cfr:
			Licenziamento disciplinare con
			preavviso)
			e) persistente insufficiente
			rendimento o fatti che dimostrino
			grave incapacità ad adempiere
			adeguatamente agli obblighi di
			servizio; f) condanna passata in giudicato
			per un delitto che, commesso
			fuori del servizio e non attinente
			in via diretta al rapporto di lavoro,
			non ne consenta la prosecuzione
			per la sua specifica gravità;
			g) violazione dei doveri di

		comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. (art. 95 comma 7 CCNL 29/11/07) Licenziamento senza preavviso Ufficio competente per i
	7700	procedimenti disciplinari (UCPD)
Licenziamento senza preavviso	Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD)	a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; c) condanne passate in giudicato: 1) di cui art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per i reati di cui agli articoli 316 e 316-bis del codice penale; 2) quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; 3) per i delitti indicati dall'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001. d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro (art. 95, comma 8 CCNL 29/11/07)
Licenziamento disciplinare Con preavviso	Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD)	- assenza priva di valida giustificazione superiore a tre giorni nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni
		ovvero mancata ripresa del

T		
		servizio, in caso di assenza
		ingiustificata, entro il termine
		fissato dall'amministrazione; -
		ingiustificato rifiuto del
		trasferimento disposto
		dall'amministrazione per motivate
		esigenze di servizio (art. 55 quater
		DLgs 165/01
	Senza)
		- falsa attestazione della presenza
	preavviso	in servizio;
		- falsità documentali o
		dichiarative commesse ai fini o in
		occasione dell'instaurazione del
		rapporto di lavoro ovvero di
		progressioni di carriera;
		- reiterazione nell'ambiente di
		lavoro di gravi condotte
		aggressive o moleste o minacciose
		o ingiuriose o comunque lesive
		dell'onore e della dignità
		personale altrui;
		- condanna penale definitiva, in
		relazione alla quale è prevista
		l'interdizione perpetua dai
		pubblici uffici ovvero
		=
		l'estinzione, comunque
		denominata, del rapporto di
		lavoro (art. 55 quater DLgs
		165/01)
		- gravi o reiterate violazioni dei
		codici di comportamento (ai sensi
		dell'art. 54, comma 3 DLgs
		165/01);
		- commissione dolosa, o
		gravemente colposa,
		dell'infrazione (di cui all'art. 55-
		sexies, comma 3 DLgs 165/01);
		- reiterata violazione di obblighi
		concernenti la prestazione
		lavorativa, che abbia determinato
		l'applicazione, in sede
		disciplinare, della sospensione dal
		servizio per un periodo
		complessivo superiore a un anno
		nell'arco di un biennio;
		- insufficiente rendimento, dovuto
		alla reiterata violazione degli
		obblighi concernenti la
		prestazione lavorativa, stabiliti da
		norme legislative o regolamentari,
		dal contratto collettivo o
		individuale, da atti e
		provvedimenti
		dell'amministrazione di
		appartenenza, e rilevato dalla

costante valutazione negativa
della performance del dipendente
per ciascun anno dell'ultimo
triennio. Nei casi in cui le
condotte punibili con il
licenziamento sono accertate in
flagranza, si applicano le
previsioni dei commi da 3-bis a
3quinquies dell'art. 55-quater del
DLgs 165/01. (art. 15 DLgs
75/17)

Le sanzioni si applicano per le violazioni ai doveri previsti dall'art.92 del CCNL 29/11/07, dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/13), dal DLgs 150/09, dal DLgs 75/17.

Gradualità: ai sensi dell'art. 95 comma 1 del CCNL 29/11/2007, le sanzioni vanno graduate in base:

- a) all'intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- b) alla rilevanza degli obblighi violati;
- c) alla responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- d) al grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
- e) alla sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
- f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.

Recidiva: in caso di mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento si applica una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie (art. 95, comma 2, CCNL 29/11/07).

Mancanze multiple: nel caso di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità (art. 95, comma 3, CCNL 29/11/07). **Riabilitazione:** non esiste per il personale ATA.

Rimprovero verbale: non esistono procedure codificate da seguire. Non è necessario formalizzarlo in forma scritta. Può essere inserita una nota al protocollo riservato come "memento".

SANZIONI DISCIPLINARI DIRIGENTI SCOLASTICI

SANZIONE	COMPETENZA	MOTIVAZIONE
Sanzione pecuniaria da un	Direttore Generale	(Art. 16 comma 4 CCNL 15/07/2010)
minimo di € 150,00 ad un	Ufficio Scolastico Regionale	a) inosservanza delle direttive, dei
massimo di € 350,00		provvedimenti e degli obblighi di servizio,
		anche in tema di assenze per malattia, nonché
		di presenza in servizio in correlazione con le
		esigenze della struttura e con l'espletamento
		dell'incarico affidato, ove non ricorrano le
		fattispecie considerate nell'art. 55-quater,
		comma 1, lett. a) del DLgs 165/01
		(licenziamento disciplinare per falsa
		attestazione della presenza in servizio o
		giustificazione con certificazione medica falsa
		o che attesta falsamente lo stato di malattia);
		b) condotta, negli ambienti di lavoro, non
		conforme ai principi di correttezza verso i
		componenti degli organi di vertice
		dell'amministrazione, gli altri dirigenti, i
		dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi; c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con
		utenti o terzi;
		d) violazione dell'obbligo di comunicare
		tempestivamente all'amministrazione di essere
		stato rinviato a giudizio o di avere avuto
		conoscenza che nei suoi confronti è esercitata
		l'azione penale;
		e) violazione dell'obbligo di astenersi dal
		chiedere o accettare, a qualsiasi titolo,
		compensi, regali o altre utilità in connessione
		con l'espletamento delle proprie funzioni o dei
		compiti affidati, se non nei limiti delle normali
		relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d'uso,
		purché di modico valore;
		f) inosservanza degli obblighi previsti in
		materia di prevenzione degli infortuni o di
		sicurezza del lavoro, anche se non ne sia
		derivato danno o disservizio per
		l'amministrazione o per gli utenti;
		g) violazione del segreto d'ufficio, così come
		disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti
		ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990,
		n. 241, anche se non ne sia derivato danno
		all'amministrazione; h) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-
		novies del DLgs 165/01 (identificazione del
		personale a contatto con il pubblico).
		L'importo delle ritenute per la sanzione
		disciplinare è introitato dal bilancio
		dell'Amministrazione.
Sospensione dal servizio	sospensione fino a 10 gg	(Art. 16 comma 5 CCNL 15/07/2010)
con privazione della	Direttore Generale Ufficio	Si applica nel caso previsto dall'art. 55-bis,
retribuzione fino ad un	Scolastico Regionale	comma 7, del DLgs 165/01

massimo di quindici giorni	sospensione da 11 a 15 gg Ufficio Procedimenti Disciplinari	Art. 55-bis, comma 7: Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell'incolpato che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'Ufficio disciplinare procedente ovvero rende
		dichiarazioni false o reticenti.
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi con la mancata attribuzione della	sospensione fino a 10 gg Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale	(Art. 16 comma 6 CCNL 15/07/2010) Si applica nei casi previsti dall'art. 55-sexies, comma 3, e dell'art. 55-septies, comma 6, del DLgs 165/01. Art. 55-sexies, comma 3: Il mancato esercizio
retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione	sospensione da 11 gg a 3 mesi Ufficio Procedimenti Disciplinari	o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare. Art. 55-septies, comma 6: Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche.
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi	sospensione fino a 10 gg Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale sospensione da 11 gg a 3 mesi Ufficio Procedimenti Disciplinari	(Art. 16 comma 7 CCNL 15/07/2010) Si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del DLgs 165/01. Art. 55-sexies, comma 1: La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare.
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi	sospensione fino a 10 gg Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale sospensione da 11 gg a 6 mesi Ufficio Procedimenti Disciplinari	(Art. 16 comma 8 CCNL 15/07/2010) Si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui all'art. 16, comma 1 del CCNL 15/07/2010, (2) per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste dall'art. 16, commi 4, 5 6 e 7, del CCNL 15/07/2010, quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le infrazioni previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità; b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o

		differentiani versa il multilias elimi dinie eni
		diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o
		dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli
		ambienti di lavoro, anche con utenti;
		c) manifestazioni ingiuriose nei confronti
		dell'amministrazione salvo che siano
		espressione della libertà di pensiero, ai sensi
		dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
		d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di
		indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di
		particolare gravità da parte del personale
		dipendente;
		e) salvo che non ricorrano le fattispecie
		considerate nell'art. 55quater, comma 1 lett. b)
		del DLgs 165/01, assenza ingiustificata dal
		servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in
		tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata
		in relazione alla durata dell'assenza o
		dell'abbandono del servizio, al disservizio
		determinatosi, alla gravità della violazione
		degli obblighi del dirigente, agli eventuali
		danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi;
		f) occultamento da parte del dirigente di fatti e
		circostanze relativi ad illecito uso,
		manomissione, distrazione o sottrazione di
		somme o beni di pertinenza
		dell'amministrazione o ad esso affidati;
		g) qualsiasi comportamento dal quale sia
		derivato grave danno all'amministrazione o a
		terzi, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 7, del CCNL 15/07/2010;
		h) sistematici e reiterati atti o comportamenti
		aggressivi, ostili e denigratori che assumano
		forme di violenza morale o di persecuzione
		psicologica nei confronti dei dipendenti
		dell'istituzione scolastica;
		i) atti, comportamenti o molestie, anche di
		carattere sessuale, lesivi della dignità della
		persona;
		j) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di
		provvedere entro i termini fissati per ciascun
		provvedimento, ai sensi di quanto previsto
		dall'art. 7, comma 2, della legge n. 69/2009.
Licenziamento con	UPD	(Art. 16 comma 9 CCNL 15/07/2010)
preavviso		Ferma la disciplina in tema di licenziamento
picavviso		per giusta causa o giustificato motivo, la
		sanzione si applica:
		a) alle ipotesi considerate dall'art. 55-quater,
		comma 1, lett. b) e c) del DLgs 165/01: Art. 55-
		quater, comma 1, lett. b: assenza priva di valida
		giustificazione per un numero di giorni, anche
		non continuativi, superiore a tre nell'arco di un
		biennio o comunque per più di sette giorni nel
		corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata
		ripresa del servizio, in caso di assenza
		ingiustificata, entro il termine fissato

		dall'amministrazione Art. 55-quater, comma 1, lett. c: ingiustificato rifiuto del trasferimento
		disposto dall'amministrazione per motivate
		esigenze di servizio;
		b) recidiva plurima, in una delle mancanze
		previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, dell'art. 16
		del CCNL 2006 – 2009, anche se di diversa
		natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza
		che abbia già comportato l'applicazione della
		sanzione massima di sei mesi di sospensione
		dal servizio
Tionniamento como	UPD	Licenziamento
Licenziamento senza preavviso	UFD	(Art. 16 comma 10 CCNL 15/07/2010) Ferma la disciplina in tema di licenziamento
preavviso		per giusta causa o giustificato motivo, la
		sanzione si applica:
		a) alle ipotesi considerate nell'art. 55-quater,
		comma 1, lett. a), d), e) ed f) del DLgs 165/01.
		Art.55-quater, lett. a), d), e) f):
		a) falsa attestazione della presenza in servizio,
		mediante l'alterazione dei sistemi di
		rilevamento della presenza o con altre modalità
		fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza
		dal servizio mediante una certificazione medica
		falsa o che attesta falsamente uno stato di
		malattia;
		d) falsità documentali o dichiarative commesse
		ai fini o in occasione dell'instaurazione del
		rapporto di lavoro ovvero di progressioni di
		carriera;
		e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi
		condotte aggressive o moleste o minacciose o
		ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
		f) condanna penale definitiva, in relazione alla
		quale è prevista l'interdizione perpetua dai
		pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque
		denominata, del rapporto di lavoro.
		b) alla commissione di gravi fatti illeciti di
		rilevanza penale, ivi compresi quelli che
		possono dar luogo alla sospensione cautelare,
		secondo la disciplina dell'art. 18 (Sospensione
		cautelare in caso di procedimento penale), fatto
		salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 1
		(Rapporto tra procedimento disciplinare e
		procedimento penale);
		c) alla condanna, anche non passata in
		giudicato, per:
		1. i delitti già indicati nell'art. 58, comma 1,
		lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice
		penale, lett. c), d) ed e), e nell'art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati
		nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del
		codice penale, lett. b) e c), del DLgs 267/00;
		2. gravi delitti commessi in servizio;
<u> </u>	<u>I</u>	2. 5.w. 2 commond in set (1210)

3. delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della
legge 27 marzo 2001 n. 97.
d) alla recidiva plurima di sistematici e reiterati
atti o comportamenti aggressivi, ostili e
denigratori che assumano anche forme di
violenza morale o di persecuzione psicologica
nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
e) alla recidiva plurima di atti, comportamenti o
molestie, anche di carattere sessuale, lesivi
della dignità della persona.

I provvedimenti disciplinari non sollevano il dirigente dalle eventuali responsabilità di altro genere, compresa la responsabilità dirigenziale. La responsabilità disciplinare dei dirigenti scolastici, trattata dall'art. 13 all'art. 22 del CCNL 15/07/2010, attiene alla violazione degli obblighi di comportamento ed è distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall'art. 21 DLgs 165/01 come modificato dal DLgs 150/09 e accertata secondo le procedure definite nell'ambito del sistema di valutazione. Le violazioni previste nell'art. 21 si aggiungono perciò alle violazioni degli obblighi previsti dall'art 14 del CCNL 15/07/2010 e dal Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti (DPR 62/13).

Principio di gradualità e proporzionalità. Ai sensi dell'art.16, comma 1, del CCNL 15/07/2010, le sanzioni vanno graduate in base:

- a) l'intenzionalità della condotta, il grado di negligenza ed imperizia, la rilevanza della inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
- b) le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'Amministrazione o con l'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
- c) l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone.

Recidiva: in caso di mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento si applica una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie (art. 16, comma 2, CCNL 15/07/2010).

Mancanze multiple: Nel caso di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità (art. 16, comma 3, CCNL 15/07/10).

Riabilitazione: Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione

LA PROCEDURA DISCIPLINARE

L'art. 13 del DLgs 75/17 introduce una nuova procedura. Diversamente che in precedenza, i termini ora sono unici non essendo più prevista la differenziazione dei termini del procedimento sulla base della gravità della sanzione e dell'organo responsabile del procedimento. La procedura è la medesima per tutti: per il personale docente e ATA e per i dirigenti scolastici. Solo per i dirigenti scolastici, per i quali è stato rinnovato il contratto 2006-2009 quando già era vigente il decreto 150/09, è prevista, all'interno del procedimento, una procedura per la conciliazione non obbligatoria che prevede che si possa concordare la sanzione da irrogare ma che la stessa non possa essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal CCNL per l'infrazione per la quale si procede e che non sia poi soggetta ad impugnazione. Un lavoratore o un dirigente della stessa o di altra amministrazione, a conoscenza di informazioni rilevanti per ragioni di ufficio o di servizio, deve collaborare al procedimento disciplinare che riguardi un altro lavoratore. In caso di rifiuto non motivato si è soggetti alla sospensione dal servizio, con ritenuta dello stipendio, fino ad un massimo di 15 giorni.

SANZIONI	IL DIRIG	ENTE	IL LAVORATORE
Per le infrazioni per le quali	IL DS	- Contesta l'addebito	- Si può fare assistere nel
è prevista l'irrogazione di		per iscritto con	contraddittorio da un
sanzioni fino alla		immediatezza e	procuratore o da un
sospensione dal servizio		comunque non oltre 30	rappresentante sindacale.
con privazione della		giorni, convocando il	
retribuzione per 10 giorni		lavoratore per il	
		contraddittorio a sua	- Se non intende presentarsi
		difesa, con un	può inviare una memoria
		preavviso di almeno 20	scritta.
		giorni.	
Per le infrazioni per le quali		- Il termine per lo	
è prevista l'irrogazione di	UCPD	svolgimento del	
sanzioni superiori alla		contraddittorio a difesa	
sospensione dal servizio		può essere differito una	
con privazione della		sola volta, a richiesta	- In caso di oggettivo
retribuzione per 10 giorni		del lavoratore per	impedimento formula
		oggettivo	motivata istanza di rinvio.
		impedimento, e con	
		proroga del termine per	
		la conclusione del	decadere l'esercizio del diritto
		procedimento in	di difesa.
		misura corrispondente.	
		- Il procedimento si	
		conclude, con	
		l'archiviazione o	
		l'irrogazione della	
		sanzione, entro 120	
		giorni dalla	
		contestazione di	
		addebito.	
		- La violazione dei	
		termini e delle	
		disposizioni	
		procedurali non	
		determina la decadenza	
		dell'azione disciplinare	
		né l'invalidità degli atti	
		e della sanzione	
		irrogata. Sono da	
		considerarsi perentori	
		il termine per la	

	contestazione d'addebito e quello per la conclusione del procedimento.
--	--

Nel caso in cui le condotte punibili con il licenziamento siano accertate in flagranza è prevista una tempistica diversa da quella sopra esposta: oltre alla sospensione cautelare dal servizio entro 48 ore, è prevista la contestuale contestazione per iscritto dell'addebito; il lavoratore è convocato per il contradditorio a sua difesa con preavviso di almeno 15 giorni; per oggettivi e gravi motivi di impedimento può formulare, solo per una volta, istanza di rinvio per un periodo non superiore a 5 giorni; il procedimento è concluso entro 30 giorni dalla ricezione da parte del dipendente della contestazione di addebito (art. 15 DLgs 75/17).

RAPPORTI TRA PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE E PENALE

L'azione disciplinare come già previsto dal DLgs 150/09, procede parallelamente al procedimento penale. Nel caso di infrazioni gravi e gli accertamenti da compiere siano di particolare complessità o l'UCPD non disponga di elementi sufficienti ad irrogare la sanzione, il procedimento disciplinare può essere sospeso fino al termine di quello penale. Vediamo quali sono i possibili intrecci tra i due procedimenti:

Procedimento disciplinare	Procedimento penale	Cosa accade
Concluso con irrogazione della	Si conclude con una sentenza	Si riapre il procedimento disciplinare
sanzione	irrevocabile di assoluzione che	solo su istanza del lavoratore da
	riconosce che il fatto addebitato al	presentarsi all'UCPD entro il termine
	dipendente non sussiste o non	di decadenza di 6 mesi.
	costituisce illecito penale o che il	
dipendente medesimo non lo ha		
	commesso.	
Concluso con archiviazione	Si conclude con una sentenza	Si riapre il procedimento disciplinare
	irrevocabile di condanna.	solo su istanza del lavoratore da
		presentarsi all'UCPD entro il termine
		di decadenza di 6 mesi.
Concluso con sanzione diversa dal	Si conclude con sentenza	L'UCPD riapre il procedimento per
licenziamento	irrevocabile di condanna che	adeguare il procedimento disciplinare
	comporta il licenziamento	all'esito di quello penale.

In tutti i suddetti casi il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro 120 giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto normalmente. Ai fini delle determinazioni conclusive nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione o di condanna ha efficacia di giudicato (articolo 653, commi 1 ed 1 bis, del codice di procedura penale).